

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1956

(45<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Istituzione ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti (1455) (D'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 621, 622, 623, 624, 625
AZARA, relatore . . . . .	622, 623, 625
GIARDINA . . . . .	623
MARZOLA . . . . .	625
PELIZZO . . . . .	624
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	622, 623, 624, 625

« Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria » (1596) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	617, 618, 619, 620
CEMMI . . . . .	619
PAPALIA . . . . .	617, 618, 620
PICCHIOTTI . . . . .	618
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	618

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Giardina, Magliano, Marzola, Monni, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Leone è sostituito dal senatore Bolognesi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria » (1596) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno nella seduta del 5 ottobre, su richiesta del senatore Gavina, alla quale si associarono altri senatori, fu rinviato l'esame del disegno di legge per dar modo ad alcuni colleghi, tra i quali il senatore Papalia, di presentare degli emendamenti.

PAPALIA. Io, dopo quella riunione, ho avuto occasione di parlare, sia con il direttore dell'Istituto di medicina legale di Roma, sia

con il presidente dell'Ordine dei medici di Bari, sia con altri medici di Roma; costoro, pur riconoscendo la fondatezza, in via di massima, di quel che io proponevo, mi hanno segnalato che vi è una situazione contingente di una certa gravità, la quale tocca da vicino tutti i medici che prestano la loro opera a richiesta dell'Autorità giudiziaria e turba lo svolgimento normale dei lavori.

Data questa situazione contingente, sembra che i medici si accontentino di quello che è il progetto governativo. Inoltre, il direttore dell'Istituto di medicina legale di Roma mi ha assicurato di essere disposto a concordare con i presidenti degli Ordini interessati nelle perizie una indicazione di tariffe da fornire al Ministero nella eventualità che il Ministero stesso voglia sostituire al vecchio metodo delle vacanze quello delle tariffe.

Ora, se il Ministero non ha nulla in contrario a rendersi iniziatore di questo accordo per modificare il sistema, noi non abbiamo difficoltà ad accettare, per il momento, le proposte governative.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ripeto quello che ho detto la volta scorsa: il Governo è del parere di mettere la questione su un piano di serietà e di dignità, nel senso che si cerchi di raggiungere un'intesa con i rappresentanti qualificati degli Ordini che rappresentano il maggior numero di periti.

La formula proposta dal Governo forse non soddisfa fino in fondo e lascia qualche lacuna sul piano teorico se non su quello pratico. Tuttavia poichè le vacanze sono un punto di riferimento per pagare i periti, in attesa di eventuali soluzioni più logiche e radicali, e dato che lasciare in sospeso la questione può essere più grave, sembra a noi che la formula governativa possa essere accettata.

Il Governo è ben lieto se, d'accordo con le categorie interessate, si potrà trovare successivamente una soluzione che rispetti la dignità e l'apporto scientifico dei periti.

PAPALIA. Prego il Governo di volersi assumere la iniziativa di voler convocare i rappresentanti delle categorie interessate, ai fini già detti.

PICCHIOTTI. Sono lieto di questa soluzione temporanea, ma sono amareggiato dal fatto che quello che si sta facendo oggi io avevo chiesto di farlo otto mesi fa, con una interrogazione presentata qui in Senato. Mi fu risposto allora in senso totalmente negativo ed ora invece si accede alle mie proposte. Sono cose che non dovrebbero accadere: respingere, cioè, delle proposte che poi, dopo un breve lasso di tempo, si accettano. Ad ogni modo, se i medici sono soddisfatti di questa soluzione temporanea, anche io, dopo aver espresso questo rammarico, darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli.

#### Art. 1.

Gli onorari e le vacanze dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile sono regolati dalle norme seguenti.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'onorario per una visita medica e relazione, compresa, ove occorra, la prima medicazione, è di lire 1.200.

L'onorario per le sezioni di cadaveri non inumati è di lire 5.000 e per quelle di cadaveri esumati è di lire 10.000, compresi, in entrambi i casi, il verbale di autopsia, la relazione sui risultati dell'autopsia stessa, l'esame degli atti processuali e le ricerche dottrinali o di altro carattere che al perito occorressero per rispondere ai quesiti proposti, rimanendo escluse le ricerche di laboratorio.

(È approvato).

#### Art. 3.

Salvi i casi indicati nel precedente articolo, i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati, per l'attività pre-

stata, a vacanze, in proporzione del tempo impiegato.

Le vacanze sono di due ore e nel calcolo delle medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il diritto a vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto il diritto intero.

Per ogni giornata ciascun perito non può ricevere più di cinque vacanze neppure per operazioni che si riferiscano ad incarichi diversi anche se riguardanti procedimenti diversi. A tal fine il magistrato deve farsi rilasciare dal perito una dichiarazione nella quale il medesimo s'impegna a non superare, con il numero di vacanze richieste, il detto limite massimo giornaliero tenuto conto anche delle richieste che ha fatto o farà per altri incarichi peritali svolti nello stesso periodo di tempo. Il rilascio di tale dichiarazione da parte del perito, libera il magistrato che liquida la perizia, il cancelliere che redige l'ordine di pagamento e l'ufficio pagatore da ogni responsabilità verso l'Erario per il mancato rispetto del limite massimo di vacanze giornaliero. Il perito dovrà restituire quanto per effetto di dichiarazioni inesatte ha percepito in più, superando il detto limite.

La limitazione delle cinque vacanze giornaliere non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'Autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale d'udienza il numero delle vacanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Il Governo propone di sostituire il quarto ed il quinto comma con il seguente testo: « Per ogni incarico ciascun perito non può ricevere più di quattro vacanze al giorno. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'Autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze. Il magistrato, prima di confe-

rire l'incarico al perito, deve farsi rilasciare una dichiarazione relativa al numero e alla natura degli incarichi che al perito stesso sono stati già conferiti e che sono ancora in corso ».

CEMMI. Quando il perito supera il limite delle vacanze previste, non esiste alcuna sanzione?

PRESIDENTE. Credo che la sanzione sia di natura morale e il giudice ne terrà il dovuto conto.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, sostitutivo dei commi quarto e quinto dell'articolo 3.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Salvi i casi indicati nel precedente articolo, i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati, per l'attività prestata, a vacanze, in proporzione del tempo impiegato.

Le vacanze sono di due ore e nel calcolo delle medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il diritto a vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto il diritto intero.

Per ogni incarico ciascun perito non può ricevere più di quattro vacanze al giorno. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze. Il magistrato, prima di conferire l'incarico al perito, deve farsi rilasciare una dichiarazione relativa al numero ed alla natura degli incarichi che al perito stesso sono stati già conferiti e che sono ancora in corso.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente

necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le vacanze per le perizie ordinate dal giudice penale sono:

a) la prima di lire 2.000 e ciascuna delle successive di lire 1.000 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio universitario o equivalente;

b) la prima di lire 1.000 e ciascuna delle successive di lire 700 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio di scuola media superiore;

c) la prima di lire 800 e ciascuna delle successive di lire 500, per gli altri periti o consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

Le suddette vacanze, per le consulenze tecniche ordinate dal giudice civile, possono essere aumentate di un quarto.

(È approvato).

#### Art. 5.

Ove per l'adempimento del loro incarico debbano trasferirsi a distanza maggiore di tre chilometri dalla loro residenza:

a) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera a) dell'articolo precedente hanno diritto ad un'indennità giornaliera di lire 1.800, da ridursi a due terzi in caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad ore 8, nonchè al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi;

b) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera b) dell'articolo precedente hanno diritto ad un'indennità giornaliera di lire 1.500, da ridursi a due terzi in caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad ore 8, nonchè

al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi;

c) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera c) dell'articolo precedente hanno diritto ad un'indennità giornaliera di lire 1.200, da ridursi a due terzi in caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad 8 ore, nonchè al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi.

La spesa inerente al mezzo di trasporto va documentata, allegando il relativo biglietto.

In mancanza di mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio ovvero in caso di urgenza o di grave disagio e su autorizzazione del giudice competente, i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori possono servirsi di altri mezzi di trasporto disponibili ovvero di mezzi propri. In questo caso è corrisposta una indennità di lire 40 a chilometro sulle vie ordinarie.

PAPALIA. Nell'ultimo comma è stabilita una indennità di 40 lire a chilometro qualora il trasporto avvenga non con mezzi propri. Oggi questa indennità è adeguata, ma domani potrebbe essere insufficiente.

PRESIDENTE. Questa obiezione sarebbe giusta qualora non fossimo tutti d'accordo sul carattere di provvisorietà di questo disegno di legge.

Metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

#### Art. 6.

I periti e i consulenti tecnici devono presentare una nota specificata delle somministrazioni fatte con precise indicazioni di quantità e di valore.

L'acquisto di materiali va documentato, allegando ricevuta del venditore.

Agli effetti del rimborso, l'autorità giudiziaria, avuto riguardo ai quesiti posti al perito o consulente tecnico, deve vagliare l'effettiva

necessità sia degli accertamenti eseguiti che delle somministrazioni fatte ed esaminare la corrispondenza delle quantità dei materiali impiegati, escludendo dal rimborso le spese non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici si siano avvalsi dell'ausilio di altri prestatori d'opera, il compenso per questi ultimi sarà valutato alla stregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali, previo accertamento da parte del magistrato della necessità e della durata di esso.

(È approvato).

#### Art. 7.

Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con le dotazioni del capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Istituzione ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti » (1455).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Istituzione ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti ».

Nella seduta dell'11 luglio scorso, furono da noi approvati i primi tre articoli di questo provvedimento.

Proseguiamo nell'esame degli articoli successivi, di cui do lettura:

#### Art. 4.

Gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che godano di altro trattamento previdenziale in dipendenza dell'esercizio professionale hanno diritto alla integrazione del loro trattamento previdenziale, qualora questo trattamento sia inferiore a quello stabilito dalla Cassa per i propri iscritti.

Agli effetti della determinazione della integrazione sopra prevista, le liquidazioni in capitale verranno computate in base ad un reddito del 6 per cento.

A coloro che non conseguiranno il diritto alla integrazione competerà comunque un trattamento di previdenza corrispondente ai versamenti individuali effettuati nella misura e con le modalità che stabilirà il regolamento di cui all'articolo successivo.

(È approvato).

#### Art. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su parere conforme del Comitato nazionale dei delegati, previsto dal successivo articolo 8, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il Regolamento di attuazione della Cassa nel quale, tra l'altro, dovranno essere stabiliti:

a) il contributo a carico degli iscritti secondo le modalità di cui al successivo articolo 22 e le norme di applicazione dei contributi a carico dei committenti, di cui ai successivi articoli 23 e 24;

b) il sistema da adottare per la previdenza ed assistenza a favore degli iscritti, l'importo e le modalità di liquidazione della previdenza, la specie e l'ammontare delle prestazioni per l'assistenza ed i requisiti per avervi diritto;

c) i criteri per la liquidazione della previdenza a favore degli iscritti colpiti da invalidità permanente e quelli necessari per assicurare la reversibilità della pensione ai familiari e precisamente al coniuge superstite e figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o

adottati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico;

d) le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente legge, superato i 50 anni.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su parere conforme del Comitato nazionale dei delegati, potranno essere apportate, quando se ne ravvisi la necessità, tutte le modifiche al Regolamento di cui sopra.

AZARA, *relatore*. In merito a questo articolo, vorrei osservare che sarebbe opportuno sopprimere l'ultimo comma. Se vi è infatti una funzione regolamentare formale di cui il Governo può servirsi: non è necessaria la precisazione contenuta in questo ultimo comma che potrebbe far apparire la facoltà del Ministro del lavoro come delegata, e non sappiamo, in futuro, quali conseguenze ciò potrebbe avere. Proporrei, quindi, la soppressione del comma.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche durante la discussione generale è stata sollevata questa osservazione. Debbo rilevare, inoltre, che la Costituzione non ammette che un regolamento possa essere fatto con decreto ministeriale, ci vuole un decreto presidenziale. Quindi è necessario dire all'inizio del primo comma: « con decreto presidenziale »; ed, evidentemente, sopprimere l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sostituire nel primo comma dell'articolo 5 alle parole « Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale » le altre « Con decreto del Presidente della Repubblica ».

(È approvata).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 come risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 6.

Gli organi della Cassa sono:

- a) Il Presidente;
- b) Il Comitato nazionale dei delegati;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Consiglio dei revisori dei conti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo proporre una modifica puramente formale alla lettera e): sostituire alla parola « Consiglio » l'altra « Collegio » dei revisori dei conti. È questa la dizione esatta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo con la modificazione suggerita dall'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

#### Art. 7.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti ingegneri.

Egli presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovrintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti, e regolamenti, dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta esecutiva.

È coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente anch'esso eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti architetti.

Sia il Presidente che il Vice Presidente durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.

AZARA, *relatore*. Questo articolo, in parte, non fa che ripetere quanto stabilisce, in sede più propria, l'articolo 11. Si potrebbero quindi emendare i primi due commi in questo senso: « Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa al cui funzionamento sovrintende esercitando tutte le fun-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)45<sup>a</sup> SEDUTA (24 ottobre 1956)

zioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva ». Per quanto riguarda il terzo comma si dovrebbero sopprimere le parole « anche esso eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti architetti ».

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti proposti dal relatore.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta a seguito delle modifiche testè apportate.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il Comitato nazionale dei delegati è composto:

a) da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;

b) da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.

Per la validità dell'elezione di ogni membro è necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.

In caso che al primo scrutinio nessun candidato raggiunga la maggioranza dei voti si procederà sette giorni dopo ad una seconda elezione con ballottaggio fra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti, purchè i votanti non siano meno di un quinto degli iscritti.

I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Con le modalità di cui sopra, ciascuna provincia, per gli ingegneri, e ciascuna regione, per gli architetti, elegge un delegato supplente che sostituirà il delegato effettivo in caso di impedimento, dimissioni o decesso.

Le elezioni dei membri del Comitato nazionale dei delegati saranno indette a cura degli Ordini provinciali per gli ingegneri e degli Ordini regionali per gli architetti, con le stesse

modalità vigenti per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non vedo per quale motivo debba crearsi per le elezioni di questi membri una procedura nuova, quando, ad esempio, per le elezioni dei componenti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori si è applicato l'articolo 11 del decreto del 1944 che prevede le norme di elezione dei membri dei Consigli nazionali degli ordini professionali e quando, oltre tutto, quel sistema di elezione appare molto meno dispendioso di questo.

GIARDINA. Sono d'accordo con quanto dice l'onorevole Sottosegretario, anche perchè, altrimenti, il supplente che prende il posto di un componente deceduto dovrebbe, a sua volta, avere un altro supplente.

AZARA, *relatore*. Non ho niente in contrario ad aderire alla proposta dell'onorevole Sottosegretario, sebbene creda che ragioni particolari, di carattere interno, degli ingegneri, abbiano spinto i proponenti a suggerire queste norme nuove.

PRESIDENTE. Ma gli ingegneri sono professionisti come tutti gli altri!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vi è una legge di carattere generale che prevede il modo di elezione dei membri dei Consigli nazionali degli ordini professionali. Questa legge è servita per gli avvocati. Proporrei che si usasse anche in questo caso il modo di elezione da essa previsto, anche per evitare che ogni volta che si stabilisce un nuovo Comitato si inventi anche un sistema nuovo di elezione; salvo a vedere, in sede di coordinamento, se sarà necessario qualche schiarimento.

PRESIDENTE. Secondo quanto propone l'onorevole Sottosegretario si potrebbe adottare, per il terzo comma, la seguente dizione:

« Per le modalità di elezione valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 ».

Di conseguenza, il penultimo ed ultimo comma di questo articolo andrebbero soppressi.

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto pertanto ai voti l'articolo 8 che, dopo le modificazioni apportate, risulta formulato così:

« Il Comitato nazionale dei delegati è composto:

a) di un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;

b) da un architetto, per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.

Per la validità dell'elezione di ogni membro è necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.

Per le modalità di elezione valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1954, n. 382.

I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili ».

(È approvato).

#### Art. 9.

Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) approvare e proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il Regolamento di attuazione per la previdenza ed assistenza e le eventuali successive modifiche secondo quanto disposto dall'articolo 5;

c) approvare il Regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;

d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i tre revisori effettivi ed i tre supplenti, di sua competenza;

e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa;

f) stabilire ogni anno in base al bilancio consuntivo la percentuale delle entrate da devolversi alla assistenza degli iscritti.

Il Comitato nazionale dei delegati dura in carica tre anni.

PRESIDENTE. L'ultimo comma di questo articolo ripete quanto già è detto nell'articolo 8; quindi, va soppresso.

PELIZZO. Proporrei, inoltre, di modificare la lettera b): in luogo di « approvare e proporre » direi « deliberare e proporre ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo stesso « proporre » importa una delibera. La deliberazione è l'atto formale, ma poichè il contenuto di questa deliberazione è l'approvazione e, poi, la proposta, noi dobbiamo dire « delibera di approvare » e « delibera di proporre ».

PRESIDENTE. La lettera b) può essere così formulata: « deliberare di approvare e di proporre il regolamento di attuazione per la previdenza e l'assistenza e le eventuali successive modifiche secondo quanto disposto dall'articolo 5 », eliminando le parole « al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Certo, perchè è chiaro che si seguirà la procedura dell'articolo 5, che si risolve nel decreto presidenziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera b) così emendata.

(È approvata).

Metto ai voti la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

(È approvata).

#### Art. 10.

Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno una volta all'anno non oltre il 30 giugno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal Presidente della Cassa mediante

avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purchè sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa.

Ciascun delegato ha diritto:

a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, e ad un altro voto se il numero dei rappresentati è fra il 50 ed il 100;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a), b) per i primi 500 voti ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500.

PRESIDENTE. A questo punto desidererei sapere dal relatore se, dopo aver approvato le modifiche all'articolo 8, relative alle modalità di elezione, egli sia in grado in questo momento di dirci se quanto è stabilito nell'articolo 10 e nei seguenti articoli sia in contrasto o meno con la legge del 1944.

AZARA, *relatore*. No, signor Presidente, perchè non prevedevo queste modifiche.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Abbiamo fatto riferi-

mento alla legge del 1944 ai fini dell'elezione dei delegati che compongono questo Comitato. Adesso si tratta di vedere come i delegati votano nel Comitato, e questo è stabilito appunto dall'articolo 10.

MARZOLA. Io ritengo che non si possa accettare in questo caso una diversa regolamentazione: la legge del 1944 certamente stabilirà anche queste modalità di votazione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La Commissione sembra sia orientata nel senso di trasfondere in questo disegno di legge tutte quelle norme procedurali del decreto del 1944 che possono essere utilizzate, in modo che il tutto abbia un *plafond* unico.

Prospetta, pertanto, alla Commissione l'opportunità di accordare un rinvio e di dare incarico al Governo di presentare degli emendamenti al fine di far sì che questo provvedimento sia, per quanto possibile, uniformato alle norme procedurali del decreto del 1944. Il Senato poi deciderà se accettare tali emendamenti oppure no.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato alla prossima seduta ai fini testè precisati dall'onorevole Sottosegretario.

(Così rimane stabilito).

*La seduta termina alle ore 11.*

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari